



Accademia Nazionale di Scherma Ente Morale

21 febbraio 2019

Spett.li A.S.D. schermistiche

Spett.li Tecnici e aspiranti Tecnici – 1°, 2°, 3° liv.

Spett.li Tesserati alla Federazione Italiana Scherma

SEDE

Il comunicato emesso in data 21 u.s. dal presidente della FIS in relazione agli effetti della sentenza del TAR del 18 febbraio 2019 si sostanzia in affermazioni erronee e fuorvianti e, ciò che appare più grave, si risolve in un invito a disattendere, di fatto, il contenuto di un provvedimento emesso dalla autorità giudiziaria. È dunque oltremodo grave che il presidente di una federazione sportiva, vigilata dal CONI, tenga una condotta che potrebbe addirittura integrare gli estremi del reato di cui all'art. 650 cod. pen.

Come si legge chiaramente nel dispositivo della ricordata sentenza, il TAR Lazio: 1) ha annullato i bandi di esame per “tecnici” di scherma di II e III livello, emessi nel marzo del 2017 nonché la modifica del regolamento attuativo SNAQ della FIS, 2) ha condannato la FIS al risarcimento dei danni provocati alla Accademia Nazionale di Scherma in conseguenza della emanazione degli atti sopra ricordati, 3) ha condannato la FIS al pagamento delle spese di lite.

Si legge in particolare a pag. 16 della sentenza “In conclusione ed in sintesi, deve affermarsi la illegittimità del regolamento attuativo SNAQ approvato il 16.1.2017, nella parte in cui ha escluso ogni competenza dell'Accademia Nazionale di Scherma al rilascio dei diplomi magistrali, nonché [deve affermarsi la illegittimità] dei bandi di esame per tecnici di scherma di II e III livello indetti nel mese di marzo 2017, in quanto emessi in violazione ... [ecc.]”.

Per completezza va poi chiarito che il regolamento SNAQ della FIS non risulta essere mai stato approvato dalla giunta del CONI.

Tanto premesso, non è vero che la FIS, essendosi attenuta alla ordinanza TAR che aveva respinto la istanza di sospensiva avanzata dall'Accademia, abbia “legittimamente operato” nel marzo 2017. È ovvio, infatti, che un provvedimento cautelare è assorbito (ed eventualmente posto nel nulla) dal successivo provvedimento che decide nel merito. La decisione del TAR (la sentenza), naturalmente, opera, come si dice, “ora per allora”. L'ordinanza che negava la sospensiva fu emessa all'esito di una cognizione sommaria; la sentenza è emessa a seguito di piena cognizione dei fatti e degli atti di causa. Al momento è essa che fa stato.

È viceversa vero, come ha stabilito il TAR, che l'Accademia Nazionale di Scherma è, allo stato, l'unico ente abilitato in Italia al rilascio del titolo professionale (sulla base del RD del 1880, della consuetudine ininterrotta di oltre 100 anni, del piano di riforma delle professioni e dello stesso statuto della FIS).



Accademia Nazionale di Scherma Ente Morale

Conseguentemente coloro che, in buona fede, abbiano sostenuto gli esami in base agli atti annullati dal giudice amministrativo non sono, ad oggi, in possesso di valido titolo professionale per l'insegnamento della scherma. Essi hanno tuttavia la possibilità di sanare la loro posizione grazie al Qualification Day, che dunque è tutt'altro che irrilevante.

È ovvio che il consapevole, abusivo esercizio di una professione per la quale non si è conseguita valida abilitazione integrerebbe il reato di cui all'art 348 cod. pen. Per altro, in base alla modifica introdotta dalla legge 3/2018, va ritenuto penalmente responsabile anche colui che abbia indotto altri a commettere il reato, ovvero abbia diretto l'attività delle persone che nel reato medesimo siano concorse.

Cordiali saluti,

Il Presidente
Dott. Pasquale La Ragione

